

Noi Commercianti UMCE

Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

NUMERO 01 - Gennaio 2018



CONFCOMMERCIO
 IMPRESE PER L'ITALIA
 PROVINCIA DI VICENZA
 MANDAMENTO
 DI BASSANO DEL GRAPPA

LEGGE DI BILANCIO

LE PRINCIPALI NOVITA'

Nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2017 è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2018 (ex Finanziaria) della quale riportiamo di seguito una breve sintesi delle principali novità, ricordando che per qualsiasi approfondimento le aziende associate possono sempre contattare i nostri uffici.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA:

È confermato che per l'anno "2018" non ci saranno aumenti delle aliquote dell'IVA, ma viene previsto che l'aliquota IVA del 10% passerà all'11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020, mentre l'aliquota IVA del 22% passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la proroga della detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica, nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017). Viene inoltre prevista la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, con apparecchiatura dotata di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Con l'introduzione del nuovo comma 2-quater.1 al citato art. 14, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente:

- alla riduzione del rischio sismico;
- alla riqualificazione energetica;

è disposto che, in alternativa alle rispettive detrazioni, è possibile fruire di una detrazione dell'80% - 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a € 136.000, moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS

È confermata, con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del 50% (anziché del 36%);
- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa
 Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946
 Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 - Stampa: Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491.
 Dirett. Responsabile: Antonio Balestra - Redazione: Riccardo Cellegghin, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato.

spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici, rientranti nella categoria A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Per poter usufruire della detrazione, relativamente alle spese sostenute nel 2018, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017.

Come in passato la detrazione è godibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all'ENEA.

NUOVO "BONUS VERDE"

È confermata l'introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o dal detentore dell'immobile, sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

- spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

PROROGA "MAXI AMMORTAMENTO"

È confermata la proroga della possibilità a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, dall'01.01.2018 al 31.12.2018, di incrementare il relativo costo detraibile del 30% (fino al 2017 pari al 40%). Il termine è prorogato al 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli:

- a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR;
- concessi in uso promiscuo ai dipendenti (ex lett. b-bis))
- esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).

Di fatto, quindi, l'esclusione dal beneficio riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (fino al 2017 l'esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis).

BENI ESCLUSI

È altresì confermata l'esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti:

- in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- in fabbricati e costruzioni;
- nei beni ricompresi in particolari gruppi per i quali si rimanda a specifiche circolari.

NUOVO BONUS "CREATIVITÀ"

È stato introdotto il nuovo bonus "creatività", consistente in un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, promozione di prodotti e servizi culturali o creativi.

Possono beneficiare della nuova agevolazione le imprese "culturali e creative", ossia le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, conservazione, ricerca, valorizzazione, gestione di prodotti culturali, con sede in Italia (o in stato UE o SEE con oggetto sociale esclusivo o prevalente).

È demandata al MIBACT l'emanazione dell'apposito Decreto contenente le disposizioni attuative.

BONUS 80 EURO

È confermata la modifica dell'art. 13, comma 1-bis, TUIR, per effetto della quale il c.d. "Bonus 80 Euro" è rivisto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo.

REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI

In sede di approvazione a seguito dell'integrazione dell'art. 12, comma 2, TUIR, è innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall'1.1.2019.

BONUS "LIBRERIE"

È stato introdotto a decorrere dal 2018, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale, un credito d'imposta "parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione" o altre spese individuate dal MIBACT a favore degli esercenti con attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ateco "47.61" (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o "47.79.1" (commercio al dettaglio di libri di seconda mano).

È demandata al MIBACT l'emanazione di un apposito Decreto contenente le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

È confermato l'aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI

È confermata l'introduzione della nuova lett. f-bis) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, che riconosce la detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall'1.1.2018.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

È previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall'01.01.2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, devono essere emesse e documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, fermo restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica o in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente/prestatore. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia della fattura elettronica.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi o forfetari, che invece è applicabile alle fatture emesse dall'01.07.2018 relativamente alle:

- cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, stipulato con una Pubblica Amministrazione.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte essa si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97. Per evitare ciò l'acquirente o committente può regolarizzare la violazione inviando l'autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra i soggetti, anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

Contestualmente dall'01.01.2019 è abrogato lo spesometro di cui all'art. 21, DL n. 78/2010.

CESSIONI DI BENZINA / GASOLIO

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dall'01.07.2018 è previsto l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

È demandata all'Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell'invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e scadenze graduali per l'adeguamento al procedimento, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

È previsto, a decorrere dall'01.07.2018, il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data, la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca o ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale, dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

A seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti per autotrazione.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR e l'integrazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72, è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell'IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate.

Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall'01.07.2018.

A favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'01.07.2018, mediante carte di credito.

WEB TAX

È stata introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, c.d. "Web tax", applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
- soggetti residenti sostituiti d'imposta di cui all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, diversi dai contribuenti minimi o forfetari.

Per servizi effettuati tramite mezzi elettronici si intendono "quelli forniti attraverso internet, o una rete elettronica, e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".

È demandata al MEF l'emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.04.2018, contenente l'individuazione delle predette prestazioni di servizi. La nuova imposta è pari al 3%.

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

È confermata l'introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

BONUS BEBÈ

È previsto il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, anche per ogni figlio nato o adottato dall'01.01.2018 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d'età, o del primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Si rammenta che il bonus in esame, pari a € 960 annui erogato mensilmente dall'INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 25.000 annui.

OBBLIGO ASSUNZIONE DISABILI

NOVITA' PER LE AZIENDE DAI 15 A 35 DIPENDENTI

Per effetto del Decreto Milleproroghe 2017, scatta dal 1 Gennaio 2018 l'obbligo per i datori di lavoro, che occupano da 15 a 35 lavoratori, ad avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile, indipendentemente dall'aver effettuato o meno una nuova assunzione.

La normativa precedente (Legge 68/1999) imponeva tale obbligo alle aziende con questo organico qualora si fosse effettuata una nuova assunzione. Dal 2018, invece, basta raggiungere le 15 unità ed entro 60 giorni ci si dovrà attivare per assumere un soggetto con disabilità.

MODALITA' DI CALCOLO ORGANICO AZIENDALE

Il calcolo dell'organico andrà effettuato tenendo conto delle seguenti "regole":

- i lavoratori disabili già in forza non vanno computati;
- i lavoratori a tempo determinato vanno computati se il contratto supera i 6 mesi di durata;
- gli apprendisti non vanno computati;
- i lavoratori a part-time si calcolano pro-quota.

PROCEDURA E SANZIONI

Nel caso si raggiunga la soglia delle 15 unità, l'azienda dovrà inviare una richiesta nominativa al Centro per l'Impiego competente per territorio.

Nel caso invece l'azienda non ottemperasse all'obbligo, è prevista una sanzione amministrativa, stabilita dalla sede provinciale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ammonta ad euro 153,20 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella regolarizzazione.

Vi invitiamo a contattare i nostri uffici e un consulente Paghe sarà al vostro fianco per darvi la necessaria assistenza contrattuale.

DATORI DI LAVORO

AGEVOLAZIONI INTRODOTTE CON LA LEGGE DI BILANCIO

Con la Legge di Bilancio è stato introdotto un pacchetto di "sconti" contributivi a favore delle aziende che assumeranno lavoratori a tempo indeterminato nel 2018. Tre le agevolazioni previste:

- un incentivo strutturale all'occupazione giovanile;
- uno sgravio contributivo per i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli professionali under 40;
- un'agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

Dal 2018 i datori di lavoro privati, che avranno la necessità di accrescere la forza lavoro negli anni futuri, avranno a disposizione un nuovo incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti:

- esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail,
- nel limite massimo di € 3.000 annui.

Caratteristiche dei soggetti con i quali sarà possibile usufruire dell'agevolazione in modo strutturale:

- età inferiore a 30 anni,
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro (è stato espressamente pre-

visto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non fanno venir meno la possibilità di beneficiare dell'incentivo). Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 l'esonero spetta anche per i lavoratori assunti a tempo indeterminato che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a condizione che soddisfino le altre condizioni stabilite.

CASISTICHE PARTICOLARI IN CUI L'ESONERO CONTRIBUTIVO TROVA COMUNQUE APPLICAZIONE

1. Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo in modo parziale dell'incentivo in esame e venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro:
 - quest'ultimo potrà usufruire dell'incentivo anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età,
 - per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.
2. Nei casi di prosecuzione, dopo il 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato:
 - si applica l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 12 mesi qualora il lavoratore qualificato non abbia compiuto i 30 anni di età alla data di trasformazione del contratto;
 - l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo della durata di un anno, già previsto in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Quindi, nel caso di prosecuzione del rapporto, ai mesi di apprendistato, si sommeranno altri due anni di agevolazioni.
3. Nei casi di conversione, successiva al 1 gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato:
 - si applica l'incentivo con soggetti di età inferiore a 30 anni;
 - e, limitatamente alle conversioni fino al 31 dicembre 2018, si applica l'incentivo qualora il lavoratore qualificato non abbia compiuto i 35 anni di età alla data di trasformazione del contratto

CRITERI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI

Gli incentivi non spettano:

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
- se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume;
- ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno attuato licenziamenti collettivi (più di 5 lavoratori) nella stessa unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

La revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito avviene in caso di licenziamento:

- intervenuto nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata del lavoratore assunto;
- per motivi legati all'andamento dell'attività aziendale;
- di un lavoratore impiegato nello stesso luogo di lavoro e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto con l'esonero.

L'incentivo non trova applicazione:

- per i datori di lavoro domestico;
- nel caso di assunzione con contratto di apprendistato;
- nel caso in cui si cumuli con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

ASSUNZIONE STUDENTI

Il legislatore ha anche previsto l'esonero TOTALE dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di:

1. studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore totali di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
2. studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro, periodi di apprendistato duale o di alta formazione e ricerca;

nel rispetto dei limiti economici annui e dell'età anagrafica del lavoratore interessato.

BONUS RENZI D.L. 66/2014

La legge di Bilancio amplia la platea del Bonus cd. "Renzi" alzando le soglie di reddito.

Ecco l'importo del Bonus Renzi calcolato sulla base di 12 mesi di lavoro e in base al reddito:

Reddito annuo	Importo bonus annuo spettante
Non superiore a euro 24.600	euro 960
Compreso tra euro 24.600 e euro 26.600	euro 960 x $\frac{(26.600 - RC)}{2.000}$
Superiore a euro 26.600	NON SPETTA

SIAE

LICENZE PER FOTOCOPIE

E sempre utile fare memoria che tra le competenze della SIAE vi è anche il rilascio delle licenze per reprografia e fotocopie ai commercianti che all'interno del proprio punto vendita effettuano anche questo tipo di servizio al cliente (tabaccherie, cartolerie, edicole, ecc.).

In particolare ricordiamo che la riproduzione di opere letterarie (libri, riviste, ecc.) è consentita a condizione che:

- sia effettuata dal cliente per esclusivo uso personale a scopi di lettura o studio, senza alcun tipo di utilizzo a fini commerciali;
- nel limite massimo del 15% del volume o del fascicolo, escluse le pagine di pubblicità.

In ogni caso per effettuare il servizio copie nei limiti sopra riportati è necessario sottoscrivere un accordo con la SIAE e quindi versare i compensi di riproduzione dovuti per diritto d'autore, calcolati forfettariamente secondo la seguente tabella, invariata rispetto al 2015:

FOTOCOPIE EFFETTUATE IN MANIERA CONTINUATIVA

N. COPIATORI	Compenso a macchina	Totale annuo
1 macchina	€ 219,00	€ 219,00
2 macchine	€ 355,00	€ 710,00
3 macchine	€ 472,00	€ 1.416,00
4 macchine	€ 602,00	€ 2.408,00
5 o più macchine		€ 2.845,00

Se la fotocopiatrice non è l'attività prevalente dell'esercizio commerciale e la stessa viene svolta con una sola in maniera occasionale, è previsto il pagamento di un compenso forfettario biennale di € 163,00.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

IL 31 GENNAIO SCADE IL TERMINE DI PAGAMENTO (E PER LE COMUNICAZIONI DI MODIFICA)

Vista l'imminente scadenza ed in considerazione dei continui casi di accertamento per mancata denuncia e/o pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), riteniamo utile riepilogare di seguito le principali disposizioni, ricordando nel contempo che la pubblicità permanente deve essere versata, per non incorrere in sanzioni, **entro il prossimo 31 gennaio, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia ricevuto dal Comune o dall'Ente Concessionario, il relativo avviso di pagamento.**

COSA SI DEVE PAGARE:

Tutta la pubblicità, i mezzi pubblicitari o gli avvisi al pubblico visibili dall'esterno o comunque esposti tramite locandine, striscioni, cartelli (luminosi e non), locandine, stendardi, totem, ecc. sono soggetti all'imposta sulla pubblicità prevista dal Dlgs 507/1993.

LA DICHIARAZIONE

Prima di iniziare ad esporre i mezzi pubblicitari l'azienda dovrà sempre presentare al Comune o all'Ente concessionario, un'apposita dichiarazione dove indicare i messaggi ed i mezzi pubblicitari utilizzati, nonché le loro misure.

Tale dichiarazione avrà quindi effetto anche per gli anni successivi, ma se si verificano modifiche o variazioni il contribuente potrà, sempre **entro il 31 gennaio**, presentare una dichiarazione di modifica e quindi far rettificare l'imposta dovuta. Variazioni o dichiarazioni di modifica effettuate dopo tale data avranno effetto solo a partire dall'anno successivo. Per pubblicità o avvisi di durata inferiore ai 3 mesi è anche possibile effettuare una dichiarazione temporanea, che dovrà essere corrisposta immediatamente ed in un'unica soluzione.

A tal proposito, visto il periodo, ricordiamo che, ad esempio, rientrano normalmente nella fattispecie della dichiarazione temporanea i cartelli "SALDI" o "VENDITA PROMOZIONALE" che quindi devono essere per tempo denunciati.

Fate molta attenzione perché qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione ed il mezzo pubblicitario venga successivamente accertato da chi di competenza, la pubblicità si presume in ogni caso effettuata a decorre dal primo di gennaio dell'anno in corso.

L'INSEGNA

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio che identificano la sede dell'attività fino ad una superficie complessiva di 5 mq. Per insegna di esercizio si intende *"la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa"*.

LE ESENZIONI

Non pagano l'imposta i mezzi pubblicitari (ad eccezione delle insegne) e gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso degli esercizi, purché siano relativi all'attività esercitata e non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso (in ragione di uno massimo per ogni vetrina).

Sono altresì esenti i messaggi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mezzo quadrato.

Per ogni ulteriore necessità o anche per l'espletamento di tutte le necessarie formalità, rivolgetevi con fiducia ai nostri uffici.

SISTR

CONTINUA IL WALZER DELLE PROROGHE

La Legge di Bilancio ha nuovamente prorogato l'entrata in vigore del SISTRI di un ulteriore anno quindi fino al 31 Dicembre prossimo.

La proroga riguarda le sanzioni (che sarebbero dovute entrate in vigore al 01/01/2018) e che entreranno in vigore alla data di subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (individuato con procedura pubblica indetta da CONSIP) e comunque non oltre il 31/12/2018.

In sostanza viene nuovamente prorogato il cosiddetto "doppio binario", in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI devono assicurare la tracciabilità dei rifiuti anche mediante il sistema cartaceo.

Le imprese e gli enti tenuti ad aderire al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti saranno quindi tenuti a osservare una doppia registrazione dei rifiuti sia cartacea, basata su registri di carico scarico e formulari di identificazione per il trasporto, che informatica, **senza incorrere in sanzioni** per eventuali irregolarità.

In estrema sintesi, tutte le regole applicate per l'anno 2017 restano in vigore anche per il 2018.

